



TRIBUNALE BERGAMO

N. [REDACTED] 19 RGV

DECRETO DI NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Giudice Tutelare del Tribunale di BERGAMO

visto il ricorso proposto a norma degli artt. 404, 406, 407 cod.civ. (legge 9 gennaio 2004 n. 6) da [REDACTED] Responsabile Servizi Sociali Consorzio [REDACTED] diretto alla nomina di un amministratore di sostegno a favore di [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] (Bg), Via [REDACTED] ma attualmente domiciliato presso la struttura di assistenza sociale dell' [REDACTED] di [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED]

vista la memoria di costituzione di [REDACTED] con l'Avv.to [REDACTED]
visto l'esito dell'istruttoria espletata in data 29 aprile 2019 e preso atto che il beneficiario è apparso vigile, orientato e in grado di rispondere alle domande su generalità, abitudini quotidiane e aspetti patrimoniali, negando di essere affetto da patologie che limitano la sua capacità di provvedere ai propri interessi e rifiutando categoricamente ogni misura di protezione, in quanto pienamente in grado di occuparsi di se stesso;

assunte le informazioni del caso, acquisiti elementi documentali di natura medica e rilevato che il beneficiario presenta *lieve decadimento cognitivo, lieve deficit di memoria, autonomia nelle attività della vita quotidiana, buone condizioni generali e di nutrizione, compenso di circolo;*

sentiti i Servizio Sociale Consorzio Servizi [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] e i familiari del beneficiando, e rilevato che tutti concordano sulla necessità di una misura di protezione a favore di [REDACTED] in quanto lo stesso, pur nella convinzione di agire in modo adeguato, si trova in una condizione di forte fragilità che gli impedisce di tutelare adeguatamente i propri interessi, e che lo porta a rifiutare costantemente l'aiuto di terzi, lamentando ingiustizie e soprusi ricevuti da tutti coloro che cercano di aiutarlo, spesso scontrandosi sia con gli altri ospiti che con i Servizi Sociali e con il personale della struttura che lo richiama al rispetto delle regole del vivere comune; il

tutto con grave rischio per se stesso, in quanto il [REDACTED] ha comunicato la propria indisponibilità ad ospitare il [REDACTED] senza un sostanziale cambiamento del suo atteggiamento;

valutata nel complesso la situazione patrimoniale del beneficiario e rilevato che lo stesso percependo una pensione mensile di Euro 630,00= e non possedendo altri beni, potrebbe avere diritto al reddito di cittadinanza, previa produzione della necessaria documentazione;

sentito nuovamente il beneficiario all'udienza del 10 gennaio 2020 e rilevato che lo stesso pur ribadendo la propria contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno, ritenendosi autonomo e in grado di occuparsi dei propri interessi, si è mostrato possibilista sulla soluzione di una nomina provvisoria, di durata limitata, al fine di consentirgli di sperimentare l'aiuto di un soggetto terzo nella gestione degli aspetti patrimoniali (richiesta del reddito di cittadinanza e pagamento graduale dei debiti), riservandosi di comunicare a breve al Giudice Tutelare il nominativo di persona di sua fiducia, in alternativa all'Avv.to [REDACTED] che ha dato la propria disponibilità alla nomina;

ritenuto che il ricorso possa essere accolto, seppur nei limiti sopra indicati, in quanto il beneficiario, seppur vigile, ben orientato e in grado di dialogare in modo corretto e argomentato, è apparso poco consapevole della propria condizione personale e patrimoniale, adducendo giustificazioni generiche al mancato pagamento della stanza presso il [REDACTED] e del debito pregresso con l'Aler per l'appartamento di [REDACTED] (Bg) dove prima viveva, e di fatto minimizzando il rischio di essere dimesso dal [REDACTED] senza offrire soluzioni ragionevoli sia alla propria esposizione debitoria sia alla problematica abitativa;

rilevato che il beneficiario, ad oggi, non ha comunicato ulteriori nominativi di persone disponibili all'incarico di amministratore di sostegno;

visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;

visti gli artt. 404 ss. Cod.Civ.

NOMINA

L'Avv.to [REDACTED] con studio in Bergamo, Via [REDACTED] n. [REDACTED] amministratore di sostegno provvisorio di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] Via [REDACTED] ma attualmente domiciliato presso

la struttura di assistenza sociale dell' [REDACTED] di

[REDACTED] Via [REDACTED]

dispone che l'amministratore di sostegno:

- presenti, entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico, relazione iniziale dell'amministrazione, con indicazione analitica di tutti i beni di proprietà del beneficiario, di tutte le somme che lo stesso comunque percepisce e delle eventuali passività riscontrate, nonché illustrazione delle condizioni di vita e di salute del beneficiario;

dà all'amministratore di sostegno il potere di assistere il beneficiario nel compimento dei seguenti atti, senza necessità di separata ulteriore autorizzazione:

- apertura e gestione di conto corrente / libretto bancario o postale, se non già accesso, presso una banca locale a nome del beneficiario, con richiesta di accredito delle entrate a lui spettanti direttamente su tale conto/libretto, sul quale l'amministratore di sostegno potrà autonomamente operare in nome e per conto del beneficiario per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione relative allo stesso, e per il pagamento degli eventuali debiti; l'amministratore di sostegno potrà concordare con il beneficiario e comunicherà all'istituto depositario i limiti di spesa nei quali lo stesso potrà autonomamente operare su tale conto/libretto;
- proposizione di istanze al Giudice Tutelare, agli Uffici Postali e alla Pubblica Amministrazione per richiesta di assistenza, anche sanitaria, e dei sussidi previsti per legge, nonché presentazione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e degli atti di natura fiscale;
- gestione dei redditi della persona beneficiaria con facoltà di riscuotere la pensione, gli indennizzi e le varie indennità da utilizzarsi per le esigenze di cura ed assistenza che risultassero necessarie o utili per il beneficiario nonché per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione;
- scelte inerenti le cure e l'assistenza;

subordina alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi degli artt. 374 e 375 come regolati dall'art. 411 cod.civ. ogni altro atto diverso da quelli sopra elencati;

dispone che il presente decreto sia annotato dal cancelliere nell'apposito registro, così come gli altri provvedimenti che verranno adottati dal Giudice Tutelare;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile competente, per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario;
dispone che l'amministratore di sostegno presti giuramento avanti alla dott.ssa [REDACTED] per il giorno 12.2.2020 alle ore 9³⁰ presso questo Tribunale (Aula 115 – primo piano);

si riserva di fissare udienza di verifica sull'attività svolta dall'amministratore di sostegno e sulle condizioni personali e patrimoniali del beneficiario nel termine di sei mesi dalla nomina.

Bergamo, 29.1.2020

IL GIUDICE TUTELARE
Cesare de Sapia



Depositato in Cancelleria

Bergamo,

3 FEB. 2020

Il Cancelliere
Cecilia Pronti

